

**Emendamenti del Partito Democratico con riferimento  
agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012**

## **NORME NECESSARIE PER IL PROSEGUIMENTO DELLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE POST SISMA 2012**

01. Proroga delle facoltà assunzionali di personale aggiuntivo.
02. Proroga del riconoscimento degli straordinari al personale degli EE.LL.
03. Proroga Fintecna
04. Proroga al 31/12/2021 delle esenzioni dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili a causa del sisma.
05. Proroga al 31/12/2021 della sospensione dei Mutui concessi agli Enti Locali colpiti dal sisma del 2012.
06. Autorizzazione all'utilizzo di risorse per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla sospensione dei mutui dei privati su immobili inagibili.
07. Proroga del termine di utilizzo delle somme depositate sui conti correnti vincolati per gli interventi di ricostruzione delle imprese agricole ed agroindustriali.
08. Criteri di utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione concessi mediante il meccanismo del Credito di imposta.
09. Criteri di utilizzabilità dei Fondi per la ricostruzione in Lombardia concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 444, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”*.
10. Completamento della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma nel 2012 per i settori dell'agricoltura e dell'agroindustria – interventi Misura 126 PSR.
11. Contabilità speciali e risorse destinate agli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
12. Abrogazione del comma 762 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n.205.
13. Risorse per spese di funzionamento.

## **01. Proroga delle facoltà assunzionali di personale straordinario**

**NON NECESSITA DI COPERTURA FINANZIARIA** (non comporta ulteriori oneri a carico dello Stato, trovando copertura nell'ambito del Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del d.l. 74/2012)

### Testo della Norma

1. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.160, come modificato dall'art.1, comma 1001, della legge 30 dicembre 2018, n.148, le parole: «2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle parole: «2017, 2018, 2019, 2020 e 2021».

### Relazione Illustrativa

L'articolato proposto garantisce continuità ad un fabbisogno di risorse umane per supportare Commissario, Prefetture, enti locali e uffici territoriali del MIBACT per le attività straordinarie conseguenti al sisma del maggio 2012 per l'intera durata dello stato di emergenza ad oggi previsto fino al 31/12/2021. Il personale in somministrazione e a tempo determinato – in questa fase – è impegnato sia sull'attività connessa alla ricostruzione privata, che pubblica (la quale richiede tempi e istruttorie molto impegnative), nonché sulla residuale attività inerente il fisiologico contenzioso.

Occorre considerare che, se si può ritenere esaurita la fase acuta dell'emergenza, sicuramente è in pieno sviluppo quella della ricostruzione sia pubblica, che privata. Solo in questo momento, infatti, vengono presentati i progetti più complessi, relativi agli immobili maggiormente danneggiati, a quelli vincolati, o che richiedano demolizioni e ricostruzioni articolate; inoltre, essendo avviati molti cantieri aumenta anche l'attività sul campo legata ai controlli. Pertanto, la mole di lavoro non risulta diminuita, ma diversamente articolata, in particolare rispetto alle attività di gestione delle fasi finali degli interventi e degli eventuali contenziosi in essere e futuri.

Considerato che la norma consente l'utilizzo di soli contratti di lavoro flessibile e che il Commissario della Regione Emilia-Romagna si avvale di un'Agenzia di somministrazione lavoro con contratto in scadenza al 31/12/2020, il riconoscimento della proroga proposta con l'articolato di che trattasi garantirebbe certezza futura consentendo per tempo l'espletamento delle procedure finalizzate all'affidamento del medesimo servizio, nonché all'impiego del personale necessario allo svolgimento, con gli stessi ritmi, delle diverse attività relative alla ricostruzione. La norma ugualmente garantirebbe, anche in Lombardia ed in Veneto, il necessario supporto agli uffici per la conclusione delle procedure aperte ed ancora da svolgere.

PINI – ROSSI – BENAMATI – SOVERINI – INVERTI – DE MARIA – CRITELLI – FASSINO – CANTONE – RIZZO NERVO – PAGANI - LORENZIN

## **02. Proroga del riconoscimento degli straordinari al personale degli EE.LL.**

### **NON NECESSITA DI COPERTURA FINANZIARIA**

#### Testo della Norma

1. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n.244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.19, come ulteriormente modificato dall'art.1 comma 761, della Legge n.205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: «*al 31 dicembre 2020*» sono sostituite dalle parole: «*al 31 dicembre 2021*»;
- b) le parole: «*nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020*» sono sostituite dalle parole: «*nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021*».

#### Relazione Illustrativa

La norma si rende necessaria per poter continuare a garantire il pagamento degli straordinari alla quota di personale degli Enti locali impegnato nelle attività inerenti alla ricostruzione post-sisma per l'intera durata dello stato di emergenza.

La proroga al 2021, anche in questo caso, non comporta oneri aggiuntivi a carico dello Stato, trovando copertura nel *Fondo per la ricostruzione* di cui all'art.2 del D.L. n.74/2012, già nella disponibilità dei Commissari delegati di cui si richiede dotazione aggiuntiva con altra norma.

PINI – ROSSI – BENAMATI – SOVERINI – INVERTI – DE MARIA – CRITELLI – FASSINO – CANTONE – RIZZO NERVO - PAGANI- LORENZIN

### **03. Proroga FINTECNA**

#### **NECESSITA DI COPERTURA FINANZIARIA**

##### *Testo della Norma*

1. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021»;

2. All'onere di cui al comma 1, nel limite di 2 milioni di euro per l'annualità 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135.

##### *Relazione Illustrativa*

A garanzia della continuità delle attività per completare il processo di ricostruzione, si rende necessario assicurare e proseguire fino al termine dello stato di emergenza, anche il supporto prestato da FINTECNA.

Le risorse di personale non sono aggiuntive rispetto a quelle da utilizzare per la ricostruzione, ma sicuramente strumentali in quanto senza risorse umane che portano avanti le pratiche, i progetti, le istruttorie, i sopralluoghi, la macchina della ricostruzione si fermerebbe o rallenterebbe notevolmente allungando tempi e costi.

L'articolato proposto non comporta oneri aggiuntivi a carico dello Stato, trovando copertura nell'autorizzazione di spesa di cui all'art.3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135.

PINI – ROSSI – BENAMATI – SOVERINI – INVERTI – DE MARIA – CRITELLI – FASSINO – CANTONE – RIZZO NERVO – PAGANI - LORENZIN

## **04. Proroga delle esenzioni dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili**

### **NECESSITA DI COPERTURA FINANZIARIA**

#### *Testo della Norma*

1. Per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per i comuni della Regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza di cui all'articolo 2-bis, comma 44, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 10 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

#### *Relazione Illustrativa*

Nonostante l'attività di ricostruzione sia a pieno regime, sono ancora molti gli edifici inagibili a causa dei danni provocati dagli eventi sismici del maggio 2012. Fino all'anno 2020 è stata garantita la possibilità, per i privati proprietari di immobili resi inagibili dal terremoto, di non versare l'*Imposta Municipale Unica* per detti edifici e di rimborsare ai Comuni il mancato gettito tramite fondi statali.

La previsione andrebbe pertanto prorogata in coerenza con l'attuale termine dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021.

Gli oneri derivanti dalla norma, comprensivi della quota Stato e della quota Comuni a seguito della ricognizione al 1° gennaio 2020 concordata con il Ministero dell'Interno ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono complessivamente stimati in 10 milioni per l'anno 2021.

PINI – ROSSI – BENAMATI – SOVERINI – INVERTI – DE MARIA – CRITELLI – FASSINO – CANTONE – RIZZO NERVO - PAGANI- LORENZIN

## **05. Proroga al 31/12/2021 della sospensione dei Mutui concessi agli Enti Locali colpiti dal sisma del 2012**

### **NECESSITA DI COPERTURA FINANZIARIA**

#### *Testo della Norma*

1. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come modificato dall'art.2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, è prorogata all'anno 2022 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1° e 3°, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, da corrispondere nell'anno 2021, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n.147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

2. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

3. Agli oneri derivanti dai precedenti commi 1 e 2 quantificati in 1,3 milioni di euro per ciascuna delle successive annualità 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

#### *Relazione Illustrativa*

La norma proposta ha la finalità di garantire la continuità di una forma di sostegno già in essere nei confronti delle popolazioni e degli Enti Locali colpiti dagli eventi sismici del 2012, mediante proroga al 2021 della dilazione degli oneri derivanti dal pagamento dei mutui concessi da Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., al netto di sanzioni ed interessi.

Il piano di rientro economico, ripartito tra più annualità, consentirà un più graduale ritorno al regime ordinario, senza imporre gravosi e repentini esborsi da parte degli Enti Locali interessati dagli eventi sismici; i quali, in ragione della prosecuzione del processo di ricostruzione in atto, sono chiamati ancora a sostenere spese straordinarie connesse al sisma.

Il rinvio del rimborso delle rate dei mutui permetterebbe infatti di liberare i bilanci comunali dal caricamento di questi oneri, consentendo all'Ente locale di avere una maggiore liquidità disponibile per realizzare attività rese necessarie a seguito del sisma, ma non finanziate con gli specifici fondi per la ricostruzione di cui al D.L. n.74/2012, pur essendo complementari a queste ultime.

PINI – ROSSI – BENAMATI – SOVERINI – INVERTI – DE MARIA – CRITELLI – FASSINO – CANTONE – RIZZO NERVO - PAGANI- LORENZIN

## **06. Autorizzazione all'utilizzo di risorse per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla sospensione dei mutui dei privati**

### **NON NECESSITA DI COPERTURA FINANZIARIA**

#### *Testo della norma:*

1. Oltre alle autorizzazioni all'utilizzo di risorse di cui all'articolo 1 comma 359 della legge 27 dicembre 2013 n.147, all'articolo 11 comma 3-quater del decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210, all'art.1 comma 726 della legge 205/2017 ed all'art. 1 comma 987 legge 145/2018, ed all'art. 9-vicies sexies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, per provvedere ai relativi oneri, i Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare ulteriori 15 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.

#### *Relazione Illustrativa*

La norma risulta indispensabile per soddisfare la totalità delle richieste sinora depositate nonché per le annualità successive al 2018. Si tratta di rimborsi dovuti che apportano liquidità a favore di cittadini e imprese. L'articolato proposto non comporta oneri diretti a carico dello Stato, trovando copertura nell'ambito del Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del d.l. 74/2012.

Il riconoscimento di contributi per i maggiori oneri derivanti dalla sospensione di mutui e finanziamenti per immobili inagibili a causa degli eventi sismici del maggio 2012 deriva da una disposizione contenuta nel decreto-legge 74/2012 e successivamente prorogata e modificata da altre norme primarie dal Parlamento. Delegando la stessa disciplina ai Commissari la gestione di tali contributi, si è resa necessaria l'adozione di un'ordinanza che ne prevedesse modalità e criteri di erogazione. L'ordinanza di riferimento per il Commissario dell'Emilia-Romagna è la n. 23 del 30 luglio 2019, le domande pervenute hanno certificato maggiori oneri (attestati dagli Istituti di credito) pari a 15,4 milioni fino al 31/12/2018 e sono in corso di presentazione le domande relative all'annualità 2019. Ad oggi i vari stanziamenti nel tempo previsti dalle singole disposizioni (autorizzazioni sul fondo dell'art.2 del dl 74/2012 e altre modalità di copertura) prevedono per il Commissario della Regione Emilia-Romagna risorse per circa 4 milioni fino al 31/12/2020.

L'autorizzazione richiesta è necessaria per liquidare le richieste sinora pervenute e certificate dagli Istituti di credito.

Ad oggi il Fondo per la ricostruzione ha la capienza necessaria per far fronte a tali oneri senza pregiudicare la realizzazione degli interventi di ricostruzione pianificati.

In relazione alla pertinenza della proposta emendativa con la situazione emergenziale oggetto del provvedimento in corso di adozione, si precisa che la medesima risulta coerente con la finalità di introdurre meccanismi volti ad assicurare maggiore liquidità e possibilità di utilizzo di risorse da parte di imprenditori, operatori economici nonché privati cittadini, ulteriormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 ed autorizzati da una norma primaria dello Stato.

PINI – ROSSI – BENAMATI – SOVERINI – INVERTI – DE MARIA – CRITELLI – FASSINO – CANTONE – RIZZO NERVO - PAGANI- LORENZIN

## **07. Proroga del termine di utilizzo delle somme depositate sui conti correnti vincolati per gli interventi di ricostruzione delle imprese agricole ed agroindustriali**

### **NON NECESSITA DI COPERTURA FINANZIARIA**

#### *Testo della norma:*

1. Al comma 4 bis dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 le parole <<31 dicembre 2020>> sono sostituite dalle parole <<31 dicembre 2021>>.

#### *Relazione illustrativa*

Tale norma è necessaria per allineare al termine dello stato di emergenza, prorogato al 31/12/2021 con il d.l. 162/2019, conv. in legge n. 8/2020, anche le tempistiche per l'utilizzo delle somme versate sui conti correnti vincolati per gli interventi di ricostruzione relativi ad imprese agricole ed agroindustriali.

Ai sensi del primo periodo del comma 4-bis dell'art. 3-bis d.l. 95/2012, conformemente alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato, gli importi relativi ai finanziamenti agevolati concessi in favore delle imprese agricole ed agroindustriali sono già stati trasferiti sui conti corrente vincolati intestati ai relativi beneficiari, in un'unica soluzione entro il 31/12/2018, maturando alla stessa data in capo al beneficiario il credito d'imposta corrispondente, contestualmente ceduto alla banca finanziatrice. Dunque, rispetto alla proposta di emendamento, non si pongono necessità di copertura finanziaria, non comportando la stessa oneri ulteriori.

La disposizione in esame è finalizzata all'esclusiva proroga temporale, al 31/12/2021, del termine ultimo previsto per l'utilizzo delle somme già concesse e versate in appositi conti correnti vincolati all'esclusivo utilizzo di ristoro da danno sisma, consentendo quindi un qualitativo completamento dei lavori ed una corretta rendicontazione economica degli stessi, oltre che maggiore liquidità per imprenditori ed operatori economici agroindustriali, particolarmente colpiti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.

PINI – ROSSI – BENAMATI – SOVERINI – INVERTI – DE MARIA – CRITELLI – FASSINO – CANTONE – RIZZO NERVO - PAGANI- LORENZIN

## **08. Criteri di utilizzabilità dei Fondi concessi mediante il meccanismo del Credito di imposta.**

### **NON NECESSITA DI COPERTURA FINANZIARIA**

#### Testo della norma:

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge n.74/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 1° agosto 2012, n.122, dopo le parole “*di cui al comma 1, lettera a),*” sono aggiunte le seguenti parole: “*c) e d),*”.

2. Al comma 1 dell'art.3-*bis* del decreto-legge n.95/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

- dopo le parole “*lettere a), b)*” sono aggiunte le seguenti parole: “*, c) e d),*”;
- dopo le parole “*prodotti agricoli e alimentari,*” sono aggiunte le parole “*nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42,*”;

#### Relazione Illustrativa

Gli interventi su edifici di interesse storico-architettonico di proprietà privata e su edifici destinati ad attività senza scopo di lucro sono attualmente finanziati dal Fondo di cui all'art. 2 del D.L. n.74/2012. In coerenza con gli altri interventi di ricostruzione privata, con tale proposta emendativa andrebbero ricondotti alla tipologia di finanziamento prevista dall'art. 3bis del decreto-legge 95/2012, che dispone di adeguata capienza e che pertanto permetterebbe l'avvio di numerosi cantieri. Connesso al medesimo fine è il corrispondente adeguamento della previsione di cui al d.l. 74/2012 relativa all'utilizzo di contratti privatistici per l'attuazione degli interventi di ricostruzione privata di beni oggetto di vincolo diretto del MIBACT.

Tale norma non comporterebbe effetti ulteriori sui saldi di finanza pubblica, rientrando l'attuazione della stessa nell'ambito del limite massimo di risorse pari a 6.000 milioni di euro, già previste al comma 1 dell'art. 3-bis d.l. 95/2012.

Nel contempo, per far fronte alla situazione emergenziale derivata dalla diffusione del virus Covid-19, la stessa assicurerebbe maggiore liquidità e possibilità di utilizzo di risorse da parte di imprenditori, operatori economici nonché privati cittadini.

PINI – ROSSI – BENAMATI – SOVERINI – INVERTI – DE MARIA – CRITELLI – FASSINO – CANTONE – RIZZO NERVO - PAGANI- LORENZIN

**09. Criteri di utilizzabilità dei Fondi concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 444, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”**

**NON NECESSITA DI COPERTURA FINANZIARIA**

Testo della norma:

1. Al comma 444, dell'articolo 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” la parola “privata” è soppressa.

Relazione Illustrativa

Al fine di garantire una maggiore flessibilità delle risorse già assegnate, si ritiene utile rimuovere il vincolo di spesa introdotto dalla legge nel 2015, garantendo al Commissario delegato la possibilità di indirizzare le risorse verso tutte le tipologie di intervento previste dal decreto-legge n.74/2012, in armonia con quanto previsto dalle disposizioni legislative in materia. La proposta emendativa non comporta alcun tipo di effetto finanziario negativo in quanto le somme oggetto dell'emendamento sono già tutte interamente versate sulla contabilità speciale del Commissario Delegato. Lo stato di avanzamento della ricostruzione, come desumibile dalle relazioni semestrali prodotte dalla Gestione Commissariale, evidenziano un risparmio sui fondi destinati alla ricostruzione privata che potrebbe essere utilizzato per dare completa copertura finanziaria alla ricostruzione pubblica.

In relazione alla pertinenza della proposta emendativa con la situazione emergenziale oggetto del provvedimento in corso di adozione, si precisa che la medesima risulta coerente con la finalità di introdurre meccanismi volti ad assicurare maggiore liquidità e possibilità di utilizzo di risorse da parte di imprenditori, operatori economici nonché privati cittadini, ulteriormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.

PINI – ROSSI – BENAMATI – SOVERINI – INVERTI – DE MARIA – CRITELLI – FASSINO – CANTONE – RIZZO NERVO - PAGANI- LORENZIN

## **10. Completamento della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma nel 2012 per i settori dell'agricoltura e dell'agroindustria – interventi Misura 126 PSR**

### **NON NECESSITA DI COPERTURA FINANZIARIA**

#### *Testo della norma*

1. In merito agli interventi attivati dalle Regioni a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 riguardanti la Misura 126 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 “Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione”, previa coerenza con la disciplina prevista dai Regolamenti europei inerenti le misure di sostegno dello sviluppo rurale, ai fini del mantenimento in via definitiva dei ricoveri temporanei finanziati, oltre i termini previsti per la rimozione, il beneficiario del contributo dovrà restituire il 50% del contributo concesso al quale viene detratto il valore già ammortizzato applicando un ammortamento lineare del 10% annuo su una durata del bene di 10 anni.

#### *Relazione illustrativa*

Con il presente emendamento si interviene nell'ambito degli interventi attivati dalle Regioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 riguardanti la Misura 126 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 “Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione”, per uniformare le modalità di restituzione dei fondi, nel caso in cui il beneficiario del contributo intenda mantenere in via definitiva il ricovero temporaneo finanziato. Nello specifico il beneficiario ha la possibilità di restituire il 50% del contributo concesso tenendo conto dell'usura del bene, individuata detraendo il valore già ammortizzato, applicandosi un ammortamento lineare del 10% annuo su una durata del bene di 10 anni.

PINI – ROSSI – BENAMATI – SOVERINI – INVERTI – DE MARIA – CRITELLI – FASSINO – CANTONE – RIZZO NERVO - PAGANI- LORENZIN

## **11. Contabilità speciali e risorse destinate agli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.**

### **NON NECESSITA DI COPERTURA FINANZIARIA**

#### *Testo della Norma*

1. Al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 di cui all'art. 2 c. 1 del medesimo decreto, nonché i contributi di cui all'art. 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, conv. con mod. in legge 135/2012 ed ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione ed alla ripresa economica dei territori colpiti, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.
2. Le risorse ed i contributi di cui al comma precedente, altresì, non sono da ricomprendersi nel fallimento e sono comunque escluse dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare di cui al r.d. n. 267/1942 e smi, nonché del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al d.lgs. 14/2019.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sino alla definitiva chiusura delle apposite contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, operanti in qualità di Commissari delegati, secondo l'art. 2 comma 6 del d.l. 74/2012, conv. in legge 122/2012.

#### *Relazione illustrativa*

La disposizione proposta, mediante la previsione dell'impignorabilità e dell'esclusione dall'applicazione della legge fallimentare per le risorse destinate al finanziamento degli interventi di ricostruzione e per la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ha come obiettivo primario la tutela dell'interesse collettivo sotteso all'impiego delle risorse pubbliche concretamente finalizzato all'esecuzione degli interventi di ricostruzione, assistenza alla popolazione e sostegno economico delle zone colpite dagli eventi sismici.

Con la disposizione in esame, infatti, analogamente a quanto previsto per le risorse dirette a finanziare le contabilità speciali di Protezione Civile, si garantirebbe il vincolo di destinazione sussistente sui fondi destinati alla ricostruzione, assicurandone il completo ed effettivo impiego per la realizzazione degli interventi di ripristino degli immobili abitativi e produttivi, nonché inerenti alla ricostruzione pubblica e di sostegno al tessuto economico ed imprenditoriale dei territori colpiti, evitandosi distrazioni dalle precipue finalità per le quali erogati.

PINI – ROSSI – BENAMATI – SOVERINI – INVERTI – DE MARIA – CRITELLI – FASSINO – CANTONE – RIZZO NERVO - PAGANI- LORENZIN

## **12. Abrogazione del comma 762 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n.205**

### **NECESSITA DI COPERTURA FINANZIARIA**

#### *Testo della Norma*

1. Il comma 762, dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2017, n.205 “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*” (legge di stabilità 2018) è abrogato.
2. Agli oneri derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art.3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135.

#### *Relazione Illustrativa*

Con una serie di provvedimenti (articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n.228; articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n.147; articolo 1, comma 456 della legge 28 dicembre 2015, n.208) è stato disposto il differimento degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa agli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, e dell'articolo 67-septies del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134.

I citati provvedimenti dispongono che ai relativi oneri si provveda con le risorse depositate nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, che dovrebbero essere pertanto versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Al fine di evitare il doppio versamento degli oneri corrispondenti alle rate differite, che verrebbe effettuato sia dai Comuni mediante il differimento in parola, che dai Commissari delegati mediante applicazione del comma 762 sopra richiamato, si propone l'abrogazione del comma stesso.

PINI – ROSSI – BENAMATI – SOVERINI – INVERTI – DE MARIA – CRITELLI – FASSINO – CANTONE – RIZZO NERVO - PAGANI- LORENZIN

### **13. Risorse per spese di funzionamento**

#### **NECESSITA DI COPERTURA FINANZIARIA**

##### Testo della Norma

1. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il *Fondo per la ricostruzione* di cui all'art.2 del D.L. n.74/2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012 n.122, è incrementato di 40 milioni di euro per l'annualità 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135.

##### Relazione Illustrativa

Al fine di poter completare le fasi della ricostruzione e accompagnare il processo di ritorno alla normalità della aree terremotate, è necessario garantire fino al termine dello *Stato di Emergenza* le risorse per il funzionamento delle strutture commissariali e di quelle territoriali d'emergenza, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le spese per il personale, il funzionamento applicativi informatici specifici, i canoni di locazione delle soluzioni temporanee, la prosecuzione e l'aggiornamento delle convenzioni in essere con enti e società strumentali e gestionali (es. LISPA, ANCI Lombardia, ANCI Emilia-Romagna, INVITALIA, ERVET).

PINI – ROSSI – BENAMATI – SOVERINI – INVERTI – DE MARIA – CRITELLI – FASSINO – CANTONE – RIZZO NERVO - PAGANI- LORENZIN